

**REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**



***Programma di Sviluppo Rurale  
Regione Sicilia 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013***

**\* DISPOSIZIONI ATTUATIVE \*  
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

**MISURA 11 - “Agricoltura Biologica”  
Sottomisure 11.1 e 11.2**

**Operazioni**

***11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”***

***11.2.1 “Pagamenti per mantenimento dell'agricoltura biologica”***

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI E MISURE APPLICABILI

Con Regolamento CE n. 1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede anche, all' art. 29 un sostegno per l'agricoltura biologica.

In attuazione di quanto disposto dall'art.10 di tale Regolamento, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e delle Pesca mediterranea ha predisposto il *Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020* approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2015) n. 8003 del 24/11/2015 .

Il PSR Sicilia 2014/2020 è consultabile nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>

Il PSR la Misura 11 "Agricoltura biologica" che in particolare si compone di due sottomisure e relative operazioni 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* e 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica* che incentivano, rispettivamente, la conversione al metodo biologico ed il mantenimento di tale metodo nelle aziende biologiche.

I seguenti Regolamenti unionali normano lo sviluppo rurale:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

Costituiscono fonte normativa anche:

- Regolamento (CE) n° 834/2007 sull'agricoltura biologica e il regolamento (CE) n° 889/2008 con le modalità d'applicazione.
- Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi.
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
- D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
- D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);
- Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
- Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- DM n. 3536 del 8 febbraio 2016 a Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei richiedenti dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione
- Disposizioni AGEA in vigore per la presentazione delle domande: Istruzioni applicative per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali..

## 2. OBIETTIVI DELLA MISURA

Nel contesto dello sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità. Questo grazie al non

uso di prodotti chimici di sintesi per difesa e fertilizzazione, alle rotazioni, all'uso di fertilizzanti organici ed al miglioramento della sostanza organica del suolo.

La misura è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori verso la conversione all'agricoltura biologica e nel contempo, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili, al suo mantenimento nel sistema dell'agricoltura biologica regionale.

La misura risponde ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT:

- F 12 salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il germoplasma di interesse agrario e forestale;
- F 13 Conservare, migliorare le qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e dall'erosione superficiale;
- F 14 Tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- F 18 Ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e limitare gli input energetici delle aziende e incrementare il carbonio organico dei suoli.

La misura contribuisce direttamente alla Focus Area 4a - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e indirettamente alla FA 4b, 4c, 5d, 5e, 6, 6c, e agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici

Per rispondere ai fabbisogni identificati nell'analisi e per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, è prevista l'attivazione delle seguenti operazioni:

#### **11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica**

#### **11.1.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica**

### **3. DISPOSIZIONI COMUNI**

Con le presenti disposizioni attuative vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei richiedenti e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori relativi alle due operazioni 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* e 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica*.

Si precisa che le precedenti disposizioni in materia di misure ambientali relative al PSR Sicilia 2007/2013, continuano ad avere effetto esclusivamente sugli operatori biologici che hanno partecipato e sottoscritto impegni con i relativi bandi non ancora conclusi

#### **3.1. Fascicolo aziendale e registri aziendali**

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004 tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e con Circolare AGEA n. 14 del 12/06/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli agricoltori hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali, nonché aggiornare il Piano di coltivazione secondo le modalità di costituzione e aggiornamento definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Si specifica che, in applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato UE n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale ci si dovrà riferire alle relative linee guida consultabili sul sito [http://www.psr Sicilia.it/Documenti\\_nuovosito.html](http://www.psr Sicilia.it/Documenti_nuovosito.html) nonché alle circolari AGEA e relativi manuali pubblicati sul SIAN e/o AGEA.

### **Registri Aziendali**

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con l'adesione alla Misura 11, i richiedenti sono tenuti a compilare gli appositi registri aziendali, riferiti all'intera superficie e devono essere conformi alle disposizioni Comunitarie e Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

I registri, correttamente compilati ed aggiornati, dovranno essere visionabili e disponibili al momento del controllo in loco.

Si precisa che in caso di tenuta dei registri aziendali su supporto informatico la ditta dovrà esibire copia di stampa del registro vidimato dal tecnico incaricato dall'OdC e firmata dal richiedenti.

La copia di stampa del registro aziendale dovrà riportare una dichiarazione sulla corrispondenza e conformità dei dati contenuti a quanto riportato nell'archivio informatico consultabile presso la sede di riferimento, indicando anche indirizzo e nominativo di chi lo detiene.

### **3.2. Beneficiari**

Sono ammessi gli agricoltori sia singoli che associati, in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, come definiti dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e dall'articolo 1 del DM n. 1420 del 26/02/2015 e successive modifiche e integrazioni.

### **3.3. Condizioni di Ammissibilità**

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (7 anni in caso di partecipazione alla 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* e 5 anni in caso di partecipazione alla 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica*) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto **registrato** di affitto o di comodato d'uso. Nei contratti **dovrà essere indicata la data di scadenza**; per i contratti già stipulati, la cui durata scadrà prima della fine dell'impegno, la disponibilità delle superfici potrà essere dimostrata con dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e firmata per accettazione dall'affittuario, depositata unitamente al contratto presso il CAA detentore del fascicolo. Inoltre, in caso di titolarità attraverso comodato d'uso, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809 comma 2 ed all'art. 1810 del Codice Civile o, in deroga, nel contratto dovrà essere contenuto l'obbligo dal parte del comodante, a continuare l'impegno assunto dal comodatario, in caso di recesso dello stesso contratto; tali condizioni, per i contratti già stipulati, dovranno essere dimostrate con una dichiarazione del comodante resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata per accettazione dal comodatario, anch'essa depositata unitamente ai contratti presso il CAA detentore del fascicolo.

Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

Sono ammessi i contratti di utilizzo delle superfici pubbliche (demaniali e comunali) in tal caso il titolare del contratto di utilizzo dovrà coincidere con l'intestatario della domanda di aiuto/pagamento. La disponibilità delle superfici demaniali da utilizzare ai fini pascolativi, potrà essere comprovata mediante la presentazione di contratti di utilizzo anche annuali purché ci sia una formale dichiarazione d'intenti da parte dell'Amministrazione Pubblica competente a rinnovarli fino al completamento dell'impegno. Tali condizioni dovranno evincersi dalla relativa documentazione depositata, unitamente agli altri titoli di conduzione, presso il CAA detentore del fascicolo.

Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno, attraverso un'autocertificazione resa dai comproprietari o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto.

I richiedenti, tramite i CAA, hanno l'obbligo di registrare tutti i dati relativi ai titoli di conduzione e aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali.

Tutti i richiedenti devono essere in possesso di partita IVA in campo agricolo.

I beneficiari, al momento del rilascio della domanda di sostegno, devono essersi assoggettati al sistema di controllo per tutte le superfici e le UBA aziendali (art 28 Reg 834/13), possedute a qualsiasi titolo. Inoltre dovranno essere in possesso del documento giustificativo previsto dall' art 29 del Reg 834/2013 rilasciato dagli Organismi di Controllo nei tempi e nei modi indicati delle norme nazionali e regionali; nel caso di adesione all'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica* i beneficiari devono possedere anche il certificato di conformità rilasciato dagli ODC secondo le norme nazionali di attuazione, ed in ogni caso prima dell' emissione degli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e non ammissibili.

In particolare per l'adesione all'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* sono ammessi gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica a partire dal 15 novembre antecedente alla domanda di aiuto.

Le suddette superfici dovranno pertanto risultare assoggettate al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, con notifica rilasciata sul SIB (Sistema Informativo Biologico istituito con il DM 2049/2012), dal 15 novembre antecedente alla domanda di aiuto in poi; viceversa, qualora anche parte delle superfici aziendali risultassero presenti sul SIB precedentemente a tale data, si potrà accedere esclusivamente all'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica*.

La superficie minima aziendale ammissibile è di 2 ha; per le Isole Minori il limite è ridotto a 0,5 ha.

Per entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1, tutte le colture e le UBA aziendali condotte al momento della sottoscrizione dell'impegno dovranno essere sottoposte all'operazione, ad esclusione, ove presenti, delle seguenti superfici:

- 1) sottoposte al ritiro dalla produzione o imboschite così come risultanti dal fascicolo aziendale;
- 2) destinate ai campi di agricoltori custodi purchè condotti con il metodo dell'agricoltura biologica.
- 3) superfici pascolative pubbliche, purché condotte con il metodo dell'agricoltura biologica qualora non ci sia, da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, la disponibilità a rinnovare il contratto annuale di utilizzo per tutto il periodo d'impegno (5 o 7 anni).

In caso di aziende con presenza di animali è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del Reg. CE 834/2007 e s.m.i; la densità totale di animali non deve comportare il superamento del limite dei 170 Kg di azoto/ettaro/anno previsto dal Regolamento CEE n. 889/2008 articolo 15 e articolo 3 paragrafo 2, calcolato sul tutta la SAU aziendale tenendo conto della tabella riportata nell'Allegato IV del medesimo Regolamento.

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e in ogni caso entro il **15 maggio**. Le uniche deroghe al possesso del documento giustificativo saranno consentite nei seguenti casi:

- 1) nei casi di adesione all'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica*, ove tale documento venga rilasciato dall'Organismo di Controllo dopo la presentazione informatica della domanda d'aiuto;
- 2) nei casi di aziende che aderiscono all'operazione 11.2.1 "*Pagamenti per il mantenimento all'agricoltura biologica*" con prima notifica (aziende biologiche condotte da nuovi titolari o aziende recedute da un precedente ingresso nel biologico).

In ogni caso la prima notifica dovrà risultare rilasciata sul SIB entro e non oltre il 15 maggio; il documento giustificativo dovrà essere emesso entro i previsti 120 giorni dal rilascio della notifica e reso disponibile sul SIB.

La superficie richiesta premio, nel corso dell'impegno, può essere ampliata nel rispetto delle condizioni di ammissibilità (disponibilità per tutto il restante periodo di impegno e assoggettata al regime di controllo) sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa della domanda di aiuto. La superficie richiesta a premio con la domanda di aiuto, nel corso dell'impegno, può ridursi sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa nel rispetto della superficie minima.

### 3.4. Impegni del beneficiario

I beneficiari della presente misura (11.1.1 e 11.2.1) dovranno mantenere tutta la SAU e le UBA, nonché le superfici e le UBA acquisite dall'azienda nel corso dell'impegno, assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura biologica ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i. rispettandone quindi i principi e le disposizioni; tra questi si evidenziano i seguenti impegni:

1. Rispetto delle prescrizioni relative alle lavorazioni del terreno (art. 5 e 12 punto 1 lett. a) del Reg. (CE) n. 834/2007);
2. rispetto delle prescrizioni relative agli avvicendamenti delle colture (art. 5 e 12 del Reg. (CE) n. 834/2007);
3. rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti per la concimazione e l'ammendamento (art. 4, 5, 12 del Reg. n. (CE) n. 834/2007 e art. 3 del Reg. (CE) n. 889/2008);
4. rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari (art. 4, 5, 12 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 5 del Reg. (CE) n. 889/2008);
5. rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa (art. 4 e 12 del Reg. (CE) n. 834/2007);
6. rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo delle materie prime per mangimi (art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e sezione 3 del Capo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008);
7. rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dell'allevamento biologico art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e Titolo II capo 2, Titolo IV capo 3 Reg. (CE) n. 889/2008;
8. rispetto della densità totale di animali tale da non superare i 170 Kg di azoto anno/ettaro di SAU ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 art. 15 e art. 3 par. 2; per il calcolo della densità si terrà conto della tabella riportata nell'Allegato IV, del medesimo Regolamento;
9. rispetto delle norme sulle produzioni parallele (art. 40 Reg. (CE) n. 889/2008);
10. corretta tenuta dei registri aziendali con particolare riguardo alle registrazioni concernenti l'impiego di mezzi tecnici (dovranno essere effettuate entro 30 giorni);
11. per tutte le colture, ad esclusione del pascolo, dovrà essere effettuato un bilancio unico che dovrà essere ripetuto ogni 5 anni al fine di valutare la corretta gestione del suolo e l'efficacia della pratica biologica rispetto alla fertilità del terreno;
12. al fine di adottare tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché prevenire la compattazione e l'erosione, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:
  - a. **Per tutti i seminativi** incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.
  - b. **Per le colture arboree e vite** inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e **sovesciare in primavera** (marzo-aprile); in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, apporti al terreno di ammendanti organici naturali ammessi per l'agricoltura biologica).

Nel corso dell'impegno possono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione il reinnesto, l'impianto e/o l'espianto di colture perenni (arboree e vite) nelle superfici assoggettate, qualora tali interventi si rendano necessari per una corretta gestione dell'azienda.

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengano effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

### 3.5. Altri obblighi: Condizionalità, requisiti minimi

I beneficiari oltre agli impegni descritti al punto precedente devono garantire il rispetto:

- dei pertinenti requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dal regime di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 94 e all'Allegato II (DM 180 del 23/1/2015 e del D.M. n. 3536 del 8/2/2016);
- delle norme dei pertinenti criteri e attività minime stabilite dall'art. 4 par. I lett. c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, secondo le norme di attuazione nazionali vigenti ed in tale ambito (DM 1420 del 2/2/2015 e s.m.i. e circolari AGEA);
- il rispetto requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento UE 1305/2013 e del D.M. n. 3536 del 8/2/2016.

Di seguito vengono elencate le norme pertinenti per gli agricoltori che accedono all'indennità Natura 2000:

#### Criteri di Gestione Obbligatoria e Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (DM 180/2015 e DM n 3536/2016)

<b>AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO</b>	
<b>ACQUE</b>	CGO1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) art. 4 e 5
<b>SUOLO E STOCK DI CARBONIO</b>	BCAA4 Copertura minima del suolo BCAA6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
<b>SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE</b>	
<b>SICUREZZA ALIMENTARE</b>	CGO4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) CGO5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Art.3 lett. a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
<b>IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI</b>	CGO6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31) CGO7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1) CGO8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8)
<b>MALATTIE DEGLI ANIMALI</b>	CGO9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

<b>SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE</b>	
<b>PRODOTTI FITOSANITARI</b>	CGO10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
<b>MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI</b>	
<b>MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI</b>	BCAA8-Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 par. 3 del Reg (UE) 1306/2013

### **I criteri e le attività minime pertinenti (DM 1420 del 2/2/2015 e s.m.i. e circolari AGEA)**

Prati permanenti e nei pascoli, la densità minima di bestiame è di 0,2 UBA per ettaro di pascolo permanente riferita all'anno di presentazione della domanda;

Per le altre superfici le attività minime pertinenti da rispettare sono:

- ii) limitare la diffusione delle infestanti;
- iii) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;

### **Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti:**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n.1305/20013.

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti(spaziali e temporali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1.

### **Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**

1. Fatto salvo che le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalla regione, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro le scadenze individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ad integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014 "Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Tali scadenze differiscono per ogni tipologia di attrezzatura individuata all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale allegato modifica l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014.
2. Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.
- b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.”
- c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- d) Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

### 3.6. Durata degli impegni

La durata dell’impegno per l’operazione **11.1.1 “Conversione all’Agricoltura Biologica”** è di due anni, trascorso il quale le aziende transiteranno direttamente all’operazione 11.2.1 relativa al “Mantenimento dell’Agricoltura Biologica” fino al completamento di un periodo d’impegno complessivo di 7 anni.

La durata degli impegno relativo alla operazione **11.2.1 “Mantenimento, dell’Agricoltura Biologica”**, è di cinque anni a decorrere dalla data indicata dal bando.

### 3.7. Livelli di aiuto

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di importo a superficie (€/ettaro) secondo le tipologie colturali presenti così come di seguito riportato:

Colture	11.1.1 Conversione	11.2.1 Mantenimento
Cereali da granella	174	168
Oleaginose, leguminose da granella e allo stato fresco	197	199
Foraggere	171	186
Colture foraggere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha	357	385
Pascoli con allevamento zootecnico 2 UBA/ha	210	233
Colture ortive	600	600
Piante aromatiche officinali	450	400
Agrumi	900	850
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	625	633
Frassino da manna	539	530
Fruttiferi	900	850
Uva da vino	900	850
Olivo	747	660

Per le colture arboree non ancora in produzione perché di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente sino all’entrata in produzione.

La fase di improduttività della coltura arborea non potrà essere inferiore a 2 anni dall'impianto e dal reinnesto per il vigneto ed a 3 anni dall'impianto e dai reinnesti per le altre colture permanenti.

I premi relativi alle colture foraggere ed ai pascoli con allevamento zootecnico sono riferiti ad aziende con un carico di 2 UBA/ha calcolato prendendo in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli. Per evitare eventuali sovracompenzazioni, per carichi inferiori i premi saranno calcolati proporzionalmente all'effettivo carico di UBA/ha di SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli al netto delle tare.

Qualora la densità di bestiame sia inferiore a 0,4 UBA/ha il metodo di zootecnia biologica dovrà essere applicato senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

I premi della sottomisura 11.1.1 non tengono conto dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico, gli stessi, nella sottomisura 11.2.1 sono invece inclusi.

### **3.8. Localizzazione e criteri di selezione.**

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione.

Qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate per almeno il 50% della SAU ammissibile nelle seguenti aree:

Priorità 1) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (parchi, riserve e parchi archeologici);

Priorità 2) aree a rischio di erosione e/o desertificazione, in particolare con erosione superiore a 6 t/ha/anno e/o con sensibilità alla desertificazione classificata fragile o critica;

Priorità 3) aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 91/676/CEE con D.D.G. n. 121 del 24/02/2005 come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati);

Priorità 4) aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque.

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno maggiore percentuale di SAU ricadente in tali aree.

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree ed infine alla aziende totalmente al di fuori delle priorità territoriali.

### **3.9. Trasformazione degli impegni**

Ai sensi dell'articolo 14, Reg. (UE) 807/2014 è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno della Misura 10 in un nuovo impegno con la presente Misura 11 solo per le operazioni **10.1.a - 10.1.b - 10.1.d - 10.1.f.** a seguito di emanazione di specifici bandi:

La trasformazione di cui sopra ha effetti significativi per l'ambiente e l'impegno risulta notevolmente rafforzato.

Ai sensi del medesimo Reg. (EU) n 807/2014 articolo 14 potrà essere concessa una proroga dell'impegno.

### **3.10. Combinazione di impegni a superficie**

Ai sensi dell'art. 11, Reg. (UE) n. 808/2014 non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici e che interessano un medesimo allevamento; tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico-ambientali (art. 28 del Reg (UE) 1305/2013), sia gli impegni con l'agricoltura biologica (art. 29).

Pertanto, sulla medesima superficie, può essere attuato un solo impegno agro-climatico-ambientale (M.10) o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica (M.11).

Gli agricoltori che aderiscono alla Misura 11 possono comunque aderire alle seguenti operazioni agro-climatico-ambientali, in quanto gli impegni sono applicati su superfici diverse e non si verifica sovrapposizione di superficie:

10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua

10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi

Inoltre la M.11 può essere combinata con l'operazione 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione 10.1.g in quanto gli impegni sono diversi.

Inoltre, la Misura 11 è compatibile con le Misure 12 e 13 (Indennità Natura 2000 ed Indennità compensative).

### **3.11. La combinazione e il collegamento con altre Misura del PSR**

I costi di assoggettamento, certificazione e controllo al "regime" dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e Reg. (CE) n. 889/2008, per gli agricoltori che accedono alla sottomisura 11.1, vengono riconosciuti con l'adesione alla M. 3.1 relativa al sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità.

La presente Misura è coerente e compatibile con le altre Misure del PSR con particolare riguardo alla M.1 e M.2 in quanto prevedono l'attivazione di iniziative rivolte anche agli agricoltori biologici, inoltre con le Misure: 4, 6, 14,16.

### **3.12. Compatibilità 1 Pilastro e OCM**

La presente misura risulta compatibile con gli aiuti accoppiati previsti dal I Pilastro in quanto gli stessi sono erogati per alcune colture che adottano le normali pratiche agricole mentre la presente misura compensa i maggiori costi che vanno al di sopra della normale pratica agricola.

Per quanto concerne le azioni ambientali delle OCM qualora prevedano l'agricoltura biologica, le operazioni della M.11 non sono sovrapponibili.

La Regione con l'organismo pagatore AGEA, al fine di evitare il doppio finanziamento, implementerà una specifica procedura di gestione e controllo che si basa sul dato identificativo del beneficiario: il CUA della domanda di aiuto verrà incrociato con gli archivi della base sociale delle OP/AOP. Solo nel caso in cui l'esito delle verifiche non evidenziano la duplicazione dell'aiuto, la domanda verrà accolta.

Per le imprese non socie di OP/AOP o che non siano esse stesse OP/AOP il PSR potrà intervenire per tutte le operazioni individuate nella Misura.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione del sostegno e preliminarmente alla liquidazione dello stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

### **3.13. Clausola di revisione**

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento UE 1305/2013 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 ai fini di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'articolo 28. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento UE 1307/2013 in caso di modifiche di tali pratiche.

Inoltre, è prevista una clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014/2020 al fine di garantire l'adeguamento al quadro giuridico di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal richiedente l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso.

## 4. PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDA DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

### 4.1. Presentazione domanda di sostegno

La domanda di sostegno va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nel bando.

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta e la scheda di auto-attribuzione del punteggio ove previsto dai relativi bandi.

Si precisa che le domande di sostegno non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto alla data fissata.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre i termini o non rilasciate saranno respinte.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà pervenire completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa agli Uffici Servizi in Agricoltura competenti per territorio perentoriamente entro i termini di scadenza indicati nel bando.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'USA nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario e la seguente dicitura: “PSR Sicilia 2014-2020 Misura 11 Agricoltura biologica” - “NON APRIRE AL PROTOCOLLO”.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede o la data di entrata apposta sulla busta chiusa, corrispondente alla ricevuta rilasciata da ciascun U.S.A. o la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale.

L'istanza pervenuta agli Uffici Servizi in Agricoltura competenti per territorio dovrà essere introitata al protocollo attraverso l'apposizione sulla busta chiusa della data e del numero di protocollo.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno considerate non ricevibili le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione sul sito istituzionale dell'Assessorato, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

### 4.2. Documentazione richiesta:

Alla domanda, completa in tutte le sue parti, dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:

- relazione tecnico agronomica riportante:

le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda la distribuzione delle colture, le specie e/o le varietà principali, l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, le tipologie di allevamento, per i seminativi il piano di rotazione colturale per tutto il periodo d'impegno con l'individuazione delle superfici per coltura per ciascun anno, per le colture arboree e vite l'indicazione per ogni appezzamento e/o per ogni coltura la tecnica di gestione che verrà adottata relativamente all'inerbimento temporaneo e successivo sovescio o l'utilizzazione di ammendanti organici naturali ammessi per l'agricoltura biologica.

La relazione tecnico/agronomica dovrà essere redatta e firmata da un tecnico agrario abilitato alla professione e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica), abilitata

secondo le norme vigenti, inoltre dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal richiedenti o in possesso di specifica professionalità:

*"Il sottoscritto nato a il ....., nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. ....., che i dati riportatati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti del piano colturale del fascicolo aziendale. Data e Firma.....".*

#### **4.3. Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale**

Il dirigente del Servizio responsabile (USA), entro dieci giorni dalla data di scadenza di presentazione della copia cartacea delle domande di aiuto/pagamento procederà alla nomina di una Commissione e comunicherà al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'Ufficio Servizio Agricoltura competente, preliminarmente procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando il rispetto del termine del rilascio telematico e il termine di presentazione cartacea previsto dal bando, così come indicato al precedente punto 4.1

Nel caso in cui la data del timbro postale o del timbro di accettazione rilasciato dall'USA competente fosse successiva alla data di scadenza, la Commissione non procederà all'apertura della busta.

La Commissione per le sole istanze ricevibili procederà quindi alla verifica dei requisiti di ammissibilità attraverso la consultazione delle banche dati.

In particolare sul SIAN, consultando il fascicolo aziendale, dovranno essere verificate le seguenti condizioni:

- qualifica del richiedente;
- possesso della partita IVA nel campo agricolo;
- titoli di conduzione dell'azienda, compreso nei casi di affitto o di comodato d'uso, il numero e la data di registrazione del titolo di disponibilità e la durata del contratto;
- il rispetto delle superfici minime ammissibili ed il carico massimo zootecnico;

Sul S.I.B. -Sistema Informativo Biologico:

- la data di rilascio della notifica di assoggettamento al metodo di produzione biologica;
- la presenza del documento giustificativo e del certificato di conformità;
- la presenza del PAPV - Programma Annuale di Produzione Vegetale e/o del PAPZ Programma Annuale di Produzione Zootecnico;

Sulla B.D.N. - Banca Dati Nazionale :

- il carico zootecnico e le UBA presenti alla data di scadenza della domanda di sostegno e la coerenza con quanto indicato nella relazione tecnica.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si presentasse la necessità da parte dell'ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, l'ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti da produrre, perentoriamente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora, entro tale termine, non perverranno le integrazioni richieste l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.

La Commissione, redigerà gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, con l'indicazione specifica dei motivi di non ricevibilità e/o non ammissibilità.

Tali elenchi saranno approvati con provvedimento del Dirigente USA e trasmessi al Dipartimento regionale per l'Agricoltura, che provvederà alla pubblicazione nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020> inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun USA e saranno consultabili presso l'URP degli uffici provinciali e della sede centrale Dipartimento Regionale per l'Agricoltura.

L'affissione al sito internet degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti delle istanze ammesse, non ammesse, non ricevibili, nonché di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze escluse sia per quelle non ricevibili.

Tutti gli interessati, entro e non oltre i successivi **15** giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori sul sito del PSR 2014/2020, potranno richiedere all'USA, con apposite memorie il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la documentazione comprovante la contestazione (Domanda cartacea in originale, tutti i titoli di possesso, i registri di stalla ecc.) necessaria per l'istruttoria, ma l'accoglimento è legato in tutti i casi anche alla verifica informatica che sarà effettuata in corso di riesame.

L'USA, entro **45** giorni successivi dalla pubblicazione sul web degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura per la stesura dell'elenco regionale delle domande ammesse e successiva sua pubblicazione sul sito del PSR 2014/2020, tale elenco sarà subordinato alle verifiche che saranno effettuate dall'organismo pagatore ai sensi del punto 4.4 o di eventuali circolari emanate dall'OP in attuazione alle direttive Comunitarie.

Solo a seguito all'espletamento dei controlli da parte dell'Organismo pagatore AGEA verrà approvato con provvedimento del Dirigente Generale l'elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi che a seguito della registrazione alla Corte dei Conti verrà pubblicato GURS.

La pubblicazione della graduatoria regionale sulla G.U.R.S. assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti delle istanze ammesse, non ammesse, non ricevibili, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o per quelle non ricevibili.

#### **4.4. Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto/pagamento e controlli in loco**

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta, sul 100% delle domande, verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la conformità della documentazione rispetto a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda.

In particolare l'Organismo Pagatore AGEA, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 809/2014 effettua in maniera automatizzata i controlli amministrativi di seguito indicati:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
- controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
- Individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio. AGEA verifica inoltre, la validità dei titoli di conduzione e la disponibilità delle superfici per tutto il periodo d'impegno;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);

- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- mantenimento degli impegni e possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno;
- l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB) . I controlli riguardano in particolare la presenza della “Notifica”, la validità del “Documento giustificativo” e il confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 e quella certificata dall’ODC, la presenza del certificato di conformità.

Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente si procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 i controlli in loco saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle domande, secondo i criteri di rischio definiti all’art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L’attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall’Organismo Pagatore e in via generale verterà sugli elementi di controllo alle condizioni di ammissibilità, agli impegni nonché al controllo del rispetto dei requisiti di condizionalità pertinenti di cui agli articoli 92 e 93 e Allegato II del Regolamento 1306/2013, i criteri e le attività minime di cui all’articolo 4 par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013.

A chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall’Organismo Pagatore, i soggetti preposti al controllo comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso. In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l’esclusione dallo stesso, nonché l’applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali.

#### **4.5. Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)**

A partire dal secondo anno d’impegno annualmente, entro il termine del **15** maggio, le ditte beneficiarie dovranno presentare la domanda annuale di pagamento, a conferma dell’impegno assunto, secondo le modalità indicate dall’Amministrazione con specifiche circolari.

La domanda di pagamento dovrà essere presentata telematicamente, entro il suddetto termine, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l’Amministrazione Regionale.

Qualora ci siano modifiche rispetto alla relazione tecnica presentata con la domanda di sostegno relativamente al piano di rotazione e alla gestione del suolo per le colture permanenti e vite, alla domanda di pagamento andrà allegata, una relazione debitamente firmata dal tecnico abilitato, con l’indicazione delle modifiche adottate per ogni appezzamento interessato.

Esclusivamente per le domande di cambio beneficiario o di ampliamento impegno, nonché nei casi di modifiche del piano di rotazione e della gestione del suolo per le colture permanenti e vite, la copia cartacea della domanda informatica e della suindicata relazione dovrà pervenire all’USA competente per territorio per la verifica dell’ammissibilità.

#### **4.6. Pagamento del premio riconosciuto**

Unicamente in fase successiva all’avvio dei controlli in loco, si procederà all’ autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 150.000,00 gli USA dovranno acquisire, mediante consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), l'informativa antimafia e il pagamento verrà effettuato successivamente all'esito della consultazione.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

#### **4.7. Subentro, recesso anticipato, decadenza totale**

Nel caso di cessione parziale o totale della azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno è consentito il subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario (cambio beneficiario), purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente, possieda i requisiti previsti per i richiedenti, vengano rispettati i requisiti di ammissibilità per l'accesso alla misura così come indicati al punto 3.3. e dovrà essere garantita la continuità nell'assoggettamento dell'azienda al sistema di controllo previsto dal Reg. CE 834/2007 e 889/09 e s.m.i., nonché quanto previsto dalla relativa normativa nazionale.

In caso di mancato subentro nell'impegno da parte del subentrante, il beneficiario dovrà rimborsare l'intero sostegno già riconosciuto.

La superficie richiesta premio, nel corso dell'impegno, può essere ampliata nel rispetto delle condizioni di ammissibilità (disponibilità per tutto il restante periodo di impegno e assoggettata al regime di controllo) sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa della domanda di aiuto.

Potranno essere accolti ampliamenti di superfici superiori del 10% della superficie iniziale ammessa solo a seguito di specifici bandi, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità.

La superficie richiesta a premio con la domanda di aiuto, nel corso dell'impegno, può ridursi sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa nel rispetto della superficie minima in tal caso non sarà richiesto rimborso.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg (UE) 1305/2013, qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova situazione. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento, decadrà l'impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tutti casi il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle mutate condizioni all'amministrazione affinché la stessa possa, dopo aver verificato il sussistere delle predette condizioni, adottare i consequenziali provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 47 del suddetto regolamento, il rimborso dell'aiuto non è richiesto nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 1306/2013

Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'USA territorialmente competente, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.

## **5. STRUMENTI DI TUTELA**

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.)

### 5.1. Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato.

Il termine per la presentazione del ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.

Nel ricorso devono essere esposti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato direttamente all'autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento; farà fede la data di spedizione per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione; il ricorso può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione ovvero ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, nei termini di legge.

### 5.2. Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana<sup>1</sup> è previsto dall'art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

- atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario<sup>2</sup>);
- atti amministrativi regionali<sup>3</sup>, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato nelle forme e nei modi di legge entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale.

Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale<sup>4</sup>.

Avverso la decisione sul ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale

<sup>1</sup> Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

<sup>2</sup> Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione)

<sup>3</sup> Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli emananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali)

<sup>4</sup> Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.

### 5.3. Ricorso giurisdizionale al TAR

Avverso agli atti amministrativi è possibile ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR), competente per territorio non è richiesto che l'atto sia definitivo<sup>5E</sup>.

Il procedimento davanti al TAR era disciplinato dagli artt. 21 e successivi della L. n. 1034 del 1971, oggi dagli artt. 40 e successivi del Codice del Processo Amministrativo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza
- per violazione di legge;
- per eccesso di potere .

Il ricorso al TAR consta:

- dell'epigrafe con i dati anagrafici ed il domicilio del ricorrente;
- dell' (eventuale) indicazione dell'atto impugnato, con la data della sua eventuale notifica;
- dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'articolazione dei motivi su cui si fonda, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- della sottoscrizione della parte, del difensore con l'indicazione della procura.

Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati, risultanti dal provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione (ove prevista per legge), o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta.

La mancata notifica, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini, l'irricevibilità del ricorso medesimo.

Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti, l'irricevibilità del ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. Il ricorso può essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio.

La possibilità di proporre ricorso straordinario o ricorso al T.A.R. è preclusa in tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla competenza di giudici diversi da quello Amministrativo

La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

## 6. SISTEMA SANZIONATORIO

In caso di disformità di superfici, di numero di capi di bestiame e mancato rispetto dei criteri di ammissibilità saranno applicate le disposizioni dettate dall'OP AGEA a norma degli artt. 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Inoltre in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM n. 3536 del 8 febbraio 2016 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei richiedenti dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e s.m.i.;

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
Rosaria Barresi

---

5 Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo